REGIONE CAMPANIA

Delibera della Giunta Regionale n. 95 del 21/03/2011

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 4 Legislativo-Osservatorio sulle pronunce giurisdiz. in materia legislativa

Oggetto dell'Atto:

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ESECUTIVITA' DELLA D.G.R. N. 816 DEL 26 NOVEMBRE 2010 AVENTE AD OGGETTO "INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N. 11/2010, DEI PROCEDIMENTI REGIONALI INCOMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI COGENTI DELLA C.D. DIRETTIVA SERVIZI", IN ESITO AI PARERI RESI DALLE COMMISSIONI CONSILIARI COMPETENTI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che, ai sensi dell' art. 3 del Regolamento n. 11/2010 la D.G.R. n. 816/2010 ha individuato i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti di cui agli articoli 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della direttiva 2006/123/CE, nel rispetto della normativa statale di cui al D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59,

-che, in ossequio alle disposizioni di semplificazione introdotte dall'articolo 49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha riformulato interamente l'articolo 19 della legge n. 241/1990, è stata prevista la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in luogo della autorizzazione o della dichiarazione di inizio di attività in tutti i casi in cui "il rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge…. e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale…";

-che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento n. 11/2010 la D.G.R. n. 816/2010 è stata trasmessa alle Commissioni consiliari competenti per l'espressione del parere di rito;

-che il Presidente del Consiglio regionale, con nota n. 2011/000 1933/P del 28/1/2011 ha trasmesso i pareri espressi dalla III e dall'VIII Commissione consiliare permanente;

-che la III Commissione consiliare ha espresso "parere non favorevole ritenendo opportuno, in considerazione della non esaustività della delibera, provvedere agli adeguamenti annunciati attraverso la predisposizione di un disegno di legge";

-che l'VIII Commissione consiliare "all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole alla delibera di Giunta regionale" n. 816/2010;

Rilevato che il parere in questione è obbligatorio ma non vincolante;

-che, in virtù del principio generale della trasparenza dell'attività amministrativa e del generale obbligo di motivazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi regionali, a seguito del parere non favorevole della III Commissione consiliare occorre una nuova deliberazione della Giunta regionale rivolta ad esplicitare le ragioni di conformazione o di dissenso dal giudizio espresso in sede consultiva;

Rilevato che la III Commissione deduce la non esaustività della delibera ovvero l'inidoneità dello strumento amministrativo per pervenire alla disapplicazione delle norme regionali in contrasto con la normativa comunitaria ritenendo, nel caso di specie, doversi ricorrere allo strumento legislativo.

-che la motivazione del precitato parere non può essere condivisa alla luce della natura cogente delle disposizioni comunitari in materia di accesso e svolgimento di una attività di servizi talchè, dal giorno successivo alla scadenza dell'obbligo di adeguamento (28 dicembre 2009) non possono più essere applicate dagli organi amministrativi le disposizioni che prevedono requisiti vietati ai sensi della direttiva servizi. La III commissione consiliare, infatti, omette di considerare che, nell'evoluzione dei rapporti tra norme comunitarie direttamente applicabili e diritto interno, la Corte di Giustizia europea (sentenza 9-3 -1978, in causa 106/77) e la Corte Costituzionale (sentenza 170/1994 e 384/1994) hanno ampiamente riconosciuto la prevalenza delle norme comunitarie su quelle interne (nazionali e regionali) collocandole nella gerarchia delle fonti in una posizione di subordinazione alla sola Costituzione e di sovraordinazione alla legge ordinaria;

-che, come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. 384/94) il rispetto dei vincoli comunitari è assicurato, oltre che dai giudici, anche dagli organi amministrativi, nell'esercizio dei poteri di autotutela,

mediante la disapplicazione delle disposizioni normative regionali contrastanti con puntuali norme comunitarie direttamente applicabili;

-che il termine per il recepimento della precitata direttiva è scaduto il 28 dicembre 2009 e, di conseguenza, da tale data sussiste la responsabilità per lo Stato (e per la Regione) per il mancato recepimento della direttiva con conseguente obbligo di risarcimento del danno subito dai singoli per effetto dell'inadempimento;

-che, la commissione consiliare omette, altresì, di rilevare che la Regione Campania ha già disciplinato le modalità di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari con la legge regionale n. 18 dell'11 dicembre 2008. L'articolo 3 della L.R. 18/2008 prevede, infatti, che "se dalla disciplina comunitaria….deriva un obbligo di attuazione, la Regione, nelle materie di propria competenza, di norma adempie con regolamento o provvedimento amministrativo ovvero con legge".

Nel rispetto di tale puntuale previsione è stato infatti emanato il regolamento n. 11/2010 recante "…attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul mercato interno" il cui art. 3 espressamente autorizza la Giunta regionale ad individuare "…i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti di cui agli articoli 9/16 della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi di cui agli articoli 4, 5 e 6".

-che, pertanto, con la delibera n. 816/2010 è stata disposta la disapplicazione delle disposizioni regionali in contrasto con la normativa comunitaria e con il D.Lgs. n. 59/2010 nelle materie relative alle attività di servizi: commercio, artigianato, strutture turistico ricettive, agriturismo;

-che, in coerenza con i principi individuati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 94, 482 e 520 del 1983) la medesima delibera 816/2010 impegna la Giunta regionale a predisporre un successivo disegno di legge rivolto ad abrogare esplicitamente le disposizioni in contrasto con la normativa comunitaria al fine di garantire la certezza del diritto;

Ritenuto, pertanto che la D.G.R. 816/2010 ha correttamente concluso l'iter procedimentale previsto dalla L.R. n. 18/2008 e dal regolamento n. 11/2010 e che per i motivi indicati in premessa ritiene di disattendere il parere non favorevole della III Commissione consiliare;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE";
Vista la L.R. n. 18/2008;
Visto il regolamento n. 11 2010;
Visto il parere del Capo dell'Ufficio Legislativo n. 2822/UDCP/GAB;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui alla premessa, che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto del parere favorevole, all'unanimità, dell'VIII Commissione consiliare e di ritenere non accoglibili i rilievi formulati dalla III Commissione Consiliare per le motivazioni di cui in premessa;
2. di dare atto che per l'effetto si è concluso l'iter procedimentale previsto dalla LR 18/2008 e dal regolamento n. 11/2010 per cui la DGR 816/2010 è esecutiva;

3. di dare mandato alle Aree Generali di Coordinamento n. 11 e 13 di emanare, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC della presente delibera, circolare esplicativa in ordine agli effetti della disapplicazione dei procedimenti di propria competenza o di competenza degli enti locali sulla base di quanto previsto negli allegati A, B, C, D ed E della D.G.R. n. 816/2010 e di predisporre la modulistica semplificata da pubblicare sul sito istituzionale della Regione;

4. di trasmettere la D.G.R. n. 816/2010, unitamente alla presente delibera al Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'UE e per l'implementazione del Sistema IMI (Internal Market Information);

5. di trasmettere il presente provvedimento alle AA.GG.CC. n. 11 e 13 per gli adempimenti di competenza e al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.